



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 83**

**IN DATA 09-05-2024**

**OGGETTO: LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGGE 34/2023, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N.56 - APPROVAZIONE**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

---

## IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

- il Dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTA** la Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii;

**VISTO** il D.Lgs. 502/1992 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs.165/2001 e in particolare l'articolo 53 recante la disciplina in merito alle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, il quale al comma 1 dispone che *“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.”*;

**VISTO** altresì il comma 7 dell'articolo 4 della Legge 412/1991 il quale prevede che *“Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. [...]”*;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 1 della Legge 43/2006 secondo cui *“Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.”*;

- Legge 10 agosto 2000, n. 251 recante *“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”*;

**TENUTO CONTO** dell'articolo 3-quater del D.L. 127/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 165/2021, recante *“Misure urgenti in materia di personale sanitario”*;

**PRESO ATTO** dell'intervenuto Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in Legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 26 maggio 2023, n. 56;

**DATO ATTO** che il citato D.L. 34/2023, all'articolo 13, dispone la sostituzione del comma 1 del richiamato articolo 3-quater del D.L. 127/2021 prevedendo espressamente che *“Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.”*;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 8-ter del Decreto Legge 198/2022 convertito dalla L. 14/2023, il limite orario autorizzabile al personale afferente al comparto dell' SSN ad oggi è pari a otto ore settimanali eccedenti l'orario di servizio, all'interno delle quali può effettuare attività lavorativa in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**CONSIDERATO** pertanto di dare attuazione alle intervenute disposizioni legislative di cui al D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023 in merito alle attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto di cui alla L. 43/2006;

**DATO ATTO** che il Tavolo Tecnico Interregionale di Coordinamento dell'Area Risorse Umane, ha provveduto a predisporre in favore delle regioni un documento di indirizzo per l'attuazione delle suddette disposizioni e che lo stesso è stato valutato positivamente ed approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ferma restando la possibilità per le regioni e per le ASL di effettuare eventuali scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali;

**RITENUTO** quindi di adottare apposite Linee Guida quale contributo utile al fine di disporre di una omogenea e coerente interpretazione ed applicazione delle richiamate disposizioni, delineando gli adempimenti a carico dei dipendenti interessati e dell' ASREM, nonché le tipologie di attività extra officio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità;

**VISTO** il documento rubricato "*Linee guida regionali in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 34/2023, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n.56*", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che le citate Linee Guida potranno essere integrate/modificate a seguito di diverse ed ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri affiancanti o eventuali modifiche di legge;

**DATO ATTO** che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto i "*Adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione del Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale*";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. E' approvato il documento rubricato "*Linee guida regionali in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 34/2023, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n.56*", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 2**

1. E' stabilito che le indicazioni contenute nel documento di cui al comma 1, possono essere modificate/integrate a seguito di diverse ed ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai Ministeri affiancanti o eventuali modifiche di legge.

### **Articolo 3**

1. Il provvedimento è trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA  
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82